



270395



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

OGGETTO: Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada - Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni.

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO - BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali
ed il Personale ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 142 del 19 giugno 2019, il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno del 30 aprile 2019, di modifica al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada (di seguito "Disciplinare"), che si allega nel testo coordinato (ALL.1), emanato ai sensi dell'art. 9, comma 6-ter) del Codice della Strada (di seguito CdS).

Il provvedimento apporta significative modifiche al Disciplinare su diverse tematiche che impongono la previsione di nuove disposizioni operative ed interessa il contenuto di circolari già emanate nonché di direttive indicate nel paragrafo 12, tale da rendere necessaria una completa rivisitazione della materia. Con la presente circolare, perciò, compendiando le disposizioni operative richiamate, si intende provvedere, da una parte al riepilogo e all'aggiornamento delle indicazioni relative all'attività di autorizzazione delle competizioni sportive e di disciplina del traffico, allo scopo di adeguare le direttive già impartite al mutato assetto istituzionale delle competenze in materia e, dall'altra, all'illustrazione delle nuove disposizioni del Disciplinare per le scorte tecniche, soffermandosi soprattutto su quelle che impongono di fornire indirizzi interpretativi uniformi.

La parte relativa al Disciplinare, che riguarda il rilascio delle abilitazioni per i servizi di scorta tecnica e per i servizi di segnalazione aggiuntiva, sarà, invece, disciplinata con separata circolare indirizzata ai Compartimenti di Polizia Stradale, uffici interessati alla materia specifica. Con tale circolare saranno fornite, altresì, indicazioni operative per le scorte alle competizioni ciclistiche svolte in tutto o in parte dalla Polizia di Stato alle quali non si applicano, se non in misura residuale, le disposizioni del Disciplinare per le scorte tecniche soprarichiamato.

Le istruzioni operative ed interpretative di seguito indicate si riferiscono unicamente agli aspetti legati alla scorta e alla tutela della sicurezza stradale, restando impregiudicate tutte le indicazioni già impartite in materia di sicurezza delle manifestazioni pubbliche e dei luoghi di pubblico spettacolo⁽¹⁾ e che hanno definito le misure di *safety* da adottare in occasione delle pubbliche manifestazioni stesse e degli altri eventi di pubblico spettacolo.

1. AUTORIZZAZIONI PER LE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA

Come noto, per le gare ciclistiche che interessano più comuni, la competenza per il rilascio dell'autorizzazione è in capo alle regioni e alle province autonome, mentre spetta al Sindaco o al Prefetto la disciplina del traffico in occasione dello svolgimento della competizione autorizzata.

⁽¹⁾ La materia è compendiata nelle "Linee guida recanti indicazioni per l'ottimizzazione dell'attività di governo e pianificazione ai fini dell'individuazione delle misure più efficaci a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni ed eventi" di cui al decreto prot. n. 555-DOC/C/OP-UCIS/OPMAS/1324/19 del 8 marzo 2019. Le linee guida tengono conto della Direttiva emanata dal Gabinetto del Ministro dell'Interno, n. 11001/1/110(10) del 28 luglio 2017, avente ad oggetto "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Allo scopo di permettere un coordinamento più efficace tra soggetti istituzionali diversi, in ragione del fatto che i poteri dispositivi sulla disciplina della circolazione, connessa all'effettuazione della competizione ciclistica, spettano principalmente al Prefetto⁽²⁾, è indispensabile assicurare una preventiva analisi delle realtà locali, del fenomeno circolatorio, delle esigenze di libertà di manifestazione e delle conseguenti necessità provvedimentali ed organizzative attraverso l'attivazione di tavoli di concertazione con gli enti competenti o delegati al rilascio dei titoli autorizzativi e con tutti gli altri soggetti, che in vario modo concorrono all'organizzazione ordinaria delle maggiori competizioni sportive (rappresentanti della Federazione Ciclistica Italiana, si seguito FCI, di Enti di promozione sportiva, di seguito EPS o di società sportive), nonché con i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e degli enti proprietari delle strade.

Oggetto di tali intese può essere, a titolo esemplificativo, la comunicazione tempestiva da parte dell'ente locale dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione della gara ciclistica, per consentire al Prefetto l'adozione del provvedimento di sospensione della circolazione o di chiusura della stessa. Tale comunicazione, opportunamente corredata dagli elementi conoscitivi circa la natura e l'importanza dell'evento - se non già oggetto della citata preventiva analisi - nonché il percorso e il numero dei concorrenti, può costituire anche utile riferimento per l'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, ai fini della predisposizione dei servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nell'ambito dei lavori dei tavoli di concertazione possono trovare attenta valutazione anche le problematiche relative all'interferenza delle manifestazioni ciclistiche con la fluidità della circolazione, in special modo, nelle zone o nei periodi dell'anno caratterizzati da maggior movimento veicolare, alla luce del valore sociale ed educativo della manifestazione.

Inoltre, sulla base della consolidata esperienza di questi ultimi anni, potranno trovare efficiente soluzione i possibili confronti dialogici tra l'ente che rilascia l'autorizzazione alla gara ciclistica e l'ente che ha la responsabilità dell'ordinato svolgersi della circolazione stradale, ponendo in essere azioni che consentano lo svolgimento della competizione ad eccezione dei casi in cui la manifestazione determini il blocco della circolazione, senza possibilità di individuare itinerari alternativi per il traffico da deviare.

1.1 Profili di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica

Sebbene non previsto espressamente dal CdS, l'esperienza maturata nel settore orienta a ritenere opportuno che nelle intese con gli enti locali interessati che sia data notizia alla Questura dell'autorizzazione richiesta, al fine di acquisire, anche con la procedura del silenzio-assenso, la conferma della mancanza di motivi ostativi allo svolgimento della manifestazione per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

⁽²⁾ Fatta salva la competenza del Sindaco per i centri abitati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

2.1 Disciplina del traffico in occasione della manifestazione

La competizione sportiva su strada aperta al traffico si concretizza sostanzialmente in una serie continua di condotte pericolose per la circolazione stradale, riferite alla velocità, alla posizione sulla carreggiata dei veicoli partecipanti alla manifestazione, al sorpasso, ecc.

In ragione di ciò, la disciplina dell'art. 9 CdS prevede che per tutte le gare ciclistiche sia necessaria una specifica regolamentazione che può consistere nella sospensione temporanea del traffico nell'imminenza e durante il transito dei concorrenti ovvero nella chiusura totale della strada a tempo determinato.

La scelta dello strumento da utilizzare, caso per caso, è rimessa in via esclusiva all'Autorità a cui è affidata la disciplina del traffico, il Prefetto, per le competizioni che si svolgono fuori dei centri abitati, ed il Sindaco, per le manifestazioni che si snodano esclusivamente all'interno dei centri abitati.

2.2 Chiusura della strada

Allo scopo di contemperare le esigenze della promozione sportiva con quelle della libera circolazione sulle strade, per garantire la tutela dei concorrenti e la sicurezza degli altri utenti della strada e salvo i casi in cui sia necessaria la chiusura della strada per un certo periodo di tempo, è di norma sufficiente la sospensione temporanea del traffico in occasione del transito dei concorrenti. Il ricorso al provvedimento di chiusura della strada per un determinato periodo di tempo, infatti, deve considerarsi eccezionale e limitato a quelle situazioni in cui per la particolare natura della manifestazione (ad esempio: gare internazionali o a tappe), per l'elevato numero dei partecipanti e per le caratteristiche del percorso e le modalità di svolgimento (ad esempio: un percorso breve e ripetitivo), non sia altrimenti possibile tutelare la sicurezza della circolazione e dei concorrenti in modo diverso.

Il provvedimento di chiusura della strada deve in ogni caso essere opportunamente motivato reso noto agli utenti della strada, con adeguato anticipo e nelle forme previste dalle vigenti disposizioni.

2.3 Ordinanza di sospensione della circolazione

L'ordinanza di sospensione temporanea del traffico o di limitazione della circolazione, che deve essere formalmente distinta dall'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione anche in ragione della diversa funzione e dei diversi destinatari dei due atti, deve consentire una regolamentazione flessibile della validità temporale del divieto di circolazione imposto sulla strada durante il passaggio dei concorrenti e della carovana ciclistica al seguito, in modo che, da un lato, sia limitato il disagio degli altri utenti della strada e, dall'altro, la tutela dei partecipanti alla manifestazione sia effettivamente attuata per il tempo necessario al transito in una determinata località.

Il provvedimento di sospensione della circolazione ha la funzione di chiudere temporaneamente al traffico un determinato tratto di strada e, di conseguenza, di rendere inapplicabili ai concorrenti le norme del CdS e le relative sanzioni, fatte salve le regole di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ordinaria prudenza e gli obblighi verso i veicoli di soccorso, antincendio e polizia. Infatti, l'art. 7 bis, comma 3 bis, del Disciplinare stabilisce che, nell'ambito dell'efficacia spaziale e temporale dell'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione, i concorrenti e gli altri soggetti ammessi a partecipare alla competizione sono tenuti a rispettare esclusivamente i regolamenti sportivi approvati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito solo CONI). Il direttore di gara, conformemente alle disposizioni dei regolamenti sportivi, può vietare ai soggetti che costituiscono pericolo o intralcio alla sicurezza della gara di seguire o precedere i concorrenti.

2.4 Procedura per l'emissione

L'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione consegue al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento della competizione sportiva su strada e deve essere richiesta dall'ente che autorizza la manifestazione con comunicazione almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per lo svolgimento della gara.

Tuttavia, allo scopo di predisporre, con opportuno anticipo, l'attività istruttoria necessaria all'adozione dell'ordinanza, è possibile avviare il procedimento anche sulla base di una comunicazione da parte degli organizzatori corredata di copia dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione rivolta all'ente competente⁽³⁾. L'emissione dell'ordinanza di sospensione della circolazione è in ogni caso subordinata all'acquisizione di copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 9 del CdS.

Ferma restando la facoltà di indicare in ordinanza quelle prescrizioni particolari che si rendano necessarie in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, nonché alle modalità di svolgimento della manifestazione, nel rispetto delle prerogative dell'Autorità competente a rilasciare l'autorizzazione, si unisce una possibile traccia (ALL. 2) di provvedimento di sospensione o di limitazione temporanea del traffico, contenente le prescrizioni generali e quelle di massima.

2.5 Efficacia del provvedimento

Il provvedimento di sospensione interessa il tratto di strada compreso tra il cartello mobile che indica "inizio gara ciclistica" e quello che indica "fine gara ciclistica".

Salvo casi particolari quali, ad esempio, gare internazionali o gare a tappe per le quali dovranno essere previste le opportune deroghe su richiesta degli organizzatori per contemperare le accennate esigenze di circolazione, l'ordinanza dovrà prevedere che il veicolo con il cartello mobile che indica "inizio gara ciclistica" non transiti con troppo anticipo rispetto al primo concorrente, ovvero che il veicolo di chiusura, recante il cartello mobile "fine gara ciclistica" non si attardi eccessivamente rispetto all'ultimo gruppo di concorrenti ancora in gara e che, comunque, tra i due veicoli non intercorra un intervallo di tempo superiore a quello previsto nell'ordinanza di sospensione.

⁽³⁾ È fatta salva l'ipotesi in cui la manifestazione si svolga all'interno del centro abitato, nel qual caso l'istanza di rilascio dell'autorizzazione e quella dell'ordinanza di sospensione saranno indirizzate al Comune con le modalità stabilite in sede locale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Gli organi di polizia stradale o il personale in servizio di scorta tecnica dovranno essere opportunamente sensibilizzati, affinché si verifichi che il veicolo di apertura della corsa e quello di chiusura mantengano il rispetto dei limiti temporali imposti nell'ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione che, generalmente, non dovrebbe essere superiore a 15 minuti.

Per le competizioni sportive che impegnano un numero di partecipanti superiore a 200, quali a titolo esemplificativo, quelle denominate di "fondo" o di "gran fondo", l'ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione può prevedere un tempo più lungo di chiusura temporanea della strada. In tali casi, però, deve essere previsto l'impiego degli addetti alla segnalazione aggiuntiva (di seguito ASA) per il presidio delle intersezioni o dei punti sensibili del percorso di gara (vedi infra paragrafo 9). Solo qualora alle medesime competizioni partecipino più di 400 concorrenti, l'ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione potrà prevedere che la chiusura temporanea della strada abbia durata superiore alle 2 ore. In ogni caso e salvo motivate eccezioni, non dovrebbe comunque essere prevista una durata superiore alle 6 ore. Tale facoltà è subordinata, oltre che alla circostanza che gli organizzatori si impegnino a presidiare le intersezioni o i punti sensibili del percorso con il personale abilitato ad effettuare le segnalazioni sopraindicate, alla presenza di itinerari alternativi sui quali deviare il traffico interessato.

Nei casi sopraindicati, la durata della sospensione o di limitazione della circolazione non può comunque essere superiore a quella indicata nel provvedimento di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del Disciplinare.

2.6 Pubblicità del provvedimento

La pubblicità del provvedimento di sospensione o di limitazione e l'attuazione delle misure necessarie alla sua efficacia sono affidate alle operazioni di regolazione del traffico così come poste in essere dal personale degli organi di polizia stradale ovvero, in mancanza, alle segnalazioni manuali del personale della scorta tecnica e dagli ASA che stazionano in corrispondenza di intersezioni o punti critici, in concomitanza con il movimento dei concorrenti, a partire dal momento del transito del veicolo di testa della carovana ciclistica con il pannello "inizio gara ciclistica". Il ritorno alla condizione di normalità della circolazione deve coincidere con il transito del veicolo con il pannello "fine gara ciclistica", salvo quanto previsto dall'art. 7-bis) comma 4-bis) del Disciplinare, in merito all'obbligo di permanenza degli ASA anche dopo il passaggio dell'autoveicolo di fine gara e sino al transito del cartello di "Fine manifestazione".

3. OBBLIGO DI SCORTA E ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE

L'architettura dell'art. 9 del CdS è ispirata dall'esigenza di salvaguardare i livelli di sicurezza delle manifestazioni ciclistiche, recuperando al contempo, a vantaggio degli altri compiti istituzionali a carattere più generale, rilevanti risorse degli organi di polizia stradale.

A tal fine, il comma 6 bis del citato art. 9, prevede per le competizioni ciclistiche su strada che richiedono per le loro caratteristiche l'intervento degli organi di cui all'art. 12, comma 1,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CdS, la possibilità, accanto alla scorta di polizia, del servizio di scorta tecnica, effettuata a cura di personale abilitato, nel rispetto di precise prescrizioni.

3.1 Imposizione della scorta e facoltà di delega ai privati

Nel caso in cui l'ente competente preveda nell'autorizzazione a svolgere la competizione ciclistica la scorta di un organo di polizia stradale, quest'ultimo, ricevuta la richiesta per l'esecuzione del servizio da parte degli organizzatori, sulla base di una valutazione discrezionale compiuta secondo i criteri che saranno di seguito indicati, potrà decidere di:

- gestire l'attività di scorta, utilizzando il proprio personale;
- gestire l'attività di scorta, richiedendo il supporto di personale privato abilitato, reperito dall'organizzazione, e fissando le modalità di effettuazione dello stesso;
- delegare completamente l'attività ad una scorta tecnica, consentendone lo svolgimento da parte di soggetti privati abilitati nel pieno rispetto delle regole dettate dal Disciplinare.

Quando la manifestazione interessa più comuni, la domanda di scorta deve essere presentata alla Sezione Polizia Stradale competente per territorio rispetto al luogo di partenza. Per la definizione delle relative procedure sarà oggetto di separata circolare indirizzata ai Compartimenti di Polizia Stradale.

Quando la manifestazione si svolge all'interno del territorio comunale, o di più comuni limitrofi tra i quali vi sia preventivo accordo, il servizio di scorta può essere effettuato dalla Polizia Locale prevedendo, altresì, la possibilità che venga coadiuvata da scorta tecnica con personale abilitato. In tali casi, qualora l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione sportiva⁽⁴⁾ preveda la scorta di polizia, l'organizzazione della corsa dovrà avanzare la relativa istanza al Comando di Polizia Locale competente.

Le valutazioni sulla necessità che la scorta possa essere integralmente delegata al personale abilitato per i servizi di scorta tecnica sarà operata discrezionalmente dal Comando di Polizia Locale in relazione all'impatto che la gara potrebbe avere sulla viabilità all'interno del territorio comunale, in relazione all'importanza della gara stessa, che potrebbe attirare un gran numero di spettatori lungo il percorso, nonché al numero di concorrenti previsti.

3.2 Scorte miste di polizia e tecniche

L'art. 9 del CdS e le disposizioni del Disciplinare prevedono che l'organo di polizia stradale incaricato della scorta ad una competizione ciclistica si possa avvalere anche del supporto del personale abilitato alle scorte tecniche richiesto al soggetto organizzatore della manifestazione.

In questi casi, l'organo di polizia stradale che riceve l'istanza dovrà concordare con lo stesso la presenza di motociclisti con funzione di scorta tecnica a supporto del personale di polizia,

⁽⁴⁾ Rilasciata dal Comune interessato ai sensi dell'art. 9, comma 6-quater), CdS.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

determinandone il numero e le modalità di impiego in relazione alle concrete esigenze di regolazione del traffico e di segnalazione ai concorrenti.

3.3 Contenuto dell'autorizzazione dell'organo di polizia stradale ad avvalersi del servizio di scorta tecnica

Qualora l'organo di polizia stradale decida di delegare completamente l'attività di scorta, attraverso apposito provvedimento di autorizzazione, concede facoltà all'organizzatore di avvalersi di personale abilitato ai servizi di scorta tecnica, nel rispetto delle modalità di svolgimento previste dal Disciplinare.

I soggetti abilitati, chiamati a sostituire l'organo di polizia stradale nell'attività di scorta, non sono pertanto individuati direttamente dall'organo di polizia, bensì reperiti a cura dell'organizzatore. La loro presenza costituisce una specifica prescrizione cui è subordinata la validità dell'autorizzazione all'effettuazione della gara ciclistica.

Salvo che la manifestazione impegni in modo significativo la sicurezza della circolazione, l'autorizzazione consentirà di avvalersi di un determinato numero di veicoli e di personale abilitato secondo quanto previsto dall'art. 7 del Disciplinare: tale numero deve intendersi quale configurazione minima dell'organizzazione della scorta, per garantire un sufficiente livello di sicurezza stradale nella gran parte delle manifestazioni a livello regionale o dilettantistico (vedi infra paragrafo 7.2).

3.4 Altre prescrizioni imposte dall'organo di polizia stradale

L'organo di polizia stradale che autorizza l'impiego della scorta tecnica può imporre altre prescrizioni ad integrazione di quelle previste dall'autorizzazione alla manifestazione sportiva e dal Disciplinare.

In particolare, qualora si tratti di manifestazione di interesse nazionale o internazionale o di gara a tappe, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Disciplinare, nell'autorizzazione dell'organo di polizia stradale possono essere imposte prescrizioni più rigorose con riferimento:

- alla posizione dei veicoli di scorta, fermo restando quella imposta dall'art. 7, comma 1, del Disciplinare per i veicoli con i cartelli "inizio gara ciclistica" e "fine gara ciclistica" e per i due motociclisti, previsti quale configurazione minima;
- al numero dei motociclisti abilitati che scortano la competizione, fino ad un massimo di 12;
- al numero dei veicoli di scorta, fino ad un massimo di 8 qualora le intersezioni stradali siano presidiate dagli ASA.

Dovrà essere adeguatamente rimarcato che in nessun caso i soggetti abilitati al servizio di scorta possono svolgere la propria attività al di fuori dell'ambito di efficacia del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione che coincide con il transito dei veicoli con i cartelli di inizio e fine gara, e ciò anche nell'ipotesi in cui sia impegnato il veicolo con il cartello "Fine manifestazione", come meglio precisato nel paragrafo 4.2



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. VEICOLI DA UTILIZZARE PER LE SCORTE TECNICHE

4.1 Tipologia di veicoli da utilizzare nel servizio di scorta tecnica

Per lo svolgimento dell'attività di scorta tecnica possono essere utilizzati veicoli immatricolati, ai sensi dell'art. 47 del CdS, nella categoria M1⁽⁵⁾, N1⁽⁶⁾ e L3⁽⁷⁾ con cilindrata non inferiore a 125 cc.

Il provvedimento del 30 aprile 2019 ha modificato l'art. 4, comma 2 del Disciplinare⁽⁸⁾, prevedendo che l'utilizzo dei motocicli (veicoli della categoria L3) sarà soggetto ad ulteriori restrizioni. Infatti, dalla data di entrata in vigore della modifica, i motocicli utilizzati per le scorte tecniche dovranno avere cilindrata non inferiore a 250 cc, salvo che montino pneumatici con diametro di calettamento (ovvero il diametro del cerchione) uguale o superiore a 14 pollici⁽⁹⁾, ed altresì, dovranno essere utilizzati motocicli con potenza uguale o superiore a 10 Kw. Sostanzialmente:

- fino al 31 dicembre 2019 potranno essere utilizzati motocicli con cilindrata non inferiore a 125 cc;
- dal 1 gennaio 2020 potranno essere utilizzati motocicli:
 - con cilindrata non inferiore a 125 cc, con pneumatici aventi diametro di calettamento uguale o superiore a 14 pollici e con potenza non inferiore a 10 Kw;
 - con cilindrata uguale o superiore a 250 cc con qualsiasi tipo di pneumatico e con potenza non inferiore a 10 Kw.

I motocicli elettrici che rientrano nella categoria L3 suindicata, mancando il riferimento della cilindrata, potranno essere utilizzati solo se hanno potenza uguale o superiore a 10 Kw.

Tutti i veicoli devono essere di proprietà o nella disponibilità di persone comunque facenti parte dell'organizzazione sportiva nazionale. Per disponibilità deve intendersi quella per la quale i veicoli sono utilizzati in virtù di un legittimo possesso concesso dall'intestatario, quale ad esempio, quello derivante dal comodato, l'usufrutto, ecc.

Per persone facenti parte dell'organizzazione sportiva nazionale deve intendersi:

- qualsiasi persona giuridica intesa come società o associazione affiliata alla FCI o EPS riconosciuti;
- qualsiasi persona giuridica intesa come società o impresa autorizzata a erogare attività di servizio di scorta a titolo oneroso, la quale può essere considerata come facente parte dell'organizzazione sportiva nazionale proprio in virtù dell'autorizzazione concessa per svolgere l'attività indicata;

⁽⁵⁾ Veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

⁽⁶⁾ Veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate.

⁽⁷⁾ Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 Km/k.

⁽⁸⁾ Con vigenza dal 1 gennaio 2020, come indicato dall'art. 13, comma 3-ter) del Disciplinare.

⁽⁹⁾ Nei codici stampati sugli pneumatici è indicato, ad esempio, con la sigla "R 14".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- qualsiasi persona fisica che abbia un legame, come descritto nell'art. 1, commi 1 e 2 del Disciplinare, con uno dei soggetti indicati nei due punti precedenti.

4.2 Numero dei veicoli da utilizzare nel servizio di scorta tecnica

L'art. 7, comma 1, del Disciplinare prevede che la scorta tecnica sia costituita almeno da nr. 2 autoveicoli con i cartelli di INIZIO GARA CICLISTICA e FINE GARA CICLISTICA, nonché da nr. 2 motocicli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate nell'art. 5 del Disciplinare. Questa configurazione deve, pertanto, essere considerata quella "normale" per la scorta tecnica.

Con l'introduzione del comma 2-bis) dell'art. 7, del Disciplinare, per le manifestazioni che prevedono la partecipazione di oltre 3.000 concorrenti o che impegnano un percorso di gara per più di 6 ore, oltre all'impiego dei due veicoli di inizio e fine corsa, deve essere previsto anche un veicolo che rechi il cartello "FINE MANIFESTAZIONE", di dimensioni minime di 125x25 cm, anch'esso avente le dotazioni e caratteristiche di cui all'art. 5 del Disciplinare che ha lo scopo di segnalare la conclusione del transito della manifestazione con la conseguenza che potrà essere rimossa ogni misura di presidio sul percorso. Questo mezzo non rientra nel computo del numero di veicoli da impiegare nel servizio ai sensi dell'art. 7 del Disciplinare. Come per i veicoli di inizio e fine gara, può essere condotto anche da persona non munita di abilitazione per i servizi di scorta tecnica.

Il veicolo "FINE MANIFESTAZIONE" deve essere distinto dal veicolo "FINE GARA CICLISTICA". Quest'ultimo, infatti, segnala il passaggio dell'ultimo concorrente considerato ancora in corsa, nonché la fine dell'ambito di applicazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione; entro tale ambito gli addetti alla scorta tecnica e gli ASA, nel compiere le segnalazioni agli altri utenti della strada, hanno il potere autoritativo che discende dal provvedimento di sospensione della circolazione stesso.

La funzione del veicolo di "FINE MANIFESTAZIONE" deve essere letta anche con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 bis, comma 4-bis) del Disciplinare, relativamente agli obblighi di permanenza degli ASA in occasione di tali manifestazioni, nel senso che, questi ultimi, dopo il passaggio del veicolo di "FINE GARA CICLISTICA", hanno l'obbligo di continuare a presidiare le intersezioni sino al passaggio del veicolo di "FINE MANIFESTAZIONE", ma con funzioni di mera assistenza ai concorrenti già fuori gara nonché di segnalazione della loro presenza sul percorso agli utenti della strada che sopraggiungono o vi si immettono, senza, tuttavia, disporre di potere autoritativo.

4.3 Determinazione del numero dei veicoli di scorta tecnica nei casi di scorta in delega

L'art. 7, comma 2 del Disciplinare stabilisce che gli organi di polizia stradale, nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 9, comma 6-bis) CdS, motivando la scelta in ragione delle particolari esigenze di tutela della circolazione esemplificate nella stessa norma (condizioni di traffico, caratteristiche della strada, rilevanza nazionale o internazionale della manifestazione, numero dei partecipanti, ecc.), possono imporre una scorta tecnica con un numero maggiore di veicoli rispetto a quello base suindicato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Con la modifica introdotta dal provvedimento del 30 aprile 2019, l'organo di polizia stradale può arrivare ad imporre una scorta tecnica che sia composta dai due autoveicoli di inizio e fine gara, nonché da dodici motocicli, raggiungendo un totale di quattordici veicoli complessivi, oltre all'autoveicolo di fine manifestazione, quando prescritto. È evidente che nell'indicazione del numero dei veicoli di scorta dovrà necessariamente fare una comparazione con il numero dei veicoli che sarebbero stati utilizzati dagli organi di polizia stradale per effettuare una scorta analoga, incrementandolo al massimo di 2 unità (fermo restando il numero massimo di 14), in ragione della minore efficacia del dispositivo predisposto dalla scorta tecnica che dispone di poteri ridotti.

Il numero massimo dei veicoli di scorta tecnica imposti deve essere ridotto quando, in prossimità delle principali intersezioni, è comunque garantita la presenza degli ASA in ausilio alla scorta tecnica. In tali casi, infatti, il numero massimo dei veicoli di scorta tecnica, oltre a quello di fine manifestazione, non può essere superiore a 8 unità, compresi i due autoveicoli di inizio e fine gara.

Va tenuto presente che i conducenti dei motocicli devono essere titolari dell'attestato di abilitazione.

4.4 Determinazione del numero dei veicoli di scorta tecnica nei casi di scorta mista con personale di polizia

Nei casi in cui l'organo di polizia stradale, che ha ricevuto la richiesta di scorta da parte degli organizzatori (ipotesi che si verifica allorché l'Ente competente, nell'autorizzare la competizione ciclistica, ha prescritto la scorta polizia), valuti, per ragioni di tutela della sicurezza e fluidità della circolazione, di doverla effettuare anche con personale dipendente, si ritiene che il numero complessivo dei veicoli di scorta (polizia e tecnica), in particolare dei motocicli, non debba eccedere quello considerato necessario e sufficiente qualora la scorta fosse stata espletata con soli veicoli di polizia.

Una diversa prassi interpretativa non sarebbe coerente con quanto previsto dall'art. 7 del Disciplinare, e si porrebbe in contrasto sia con l'esigenza di alleggerire l'impegno degli organi di polizia stradale nel settore specifico, che con quella di prevedere nel contempo il coinvolgimento (in sostituzione o in ausilio degli stessi), di soggetti che, in quanto appositamente abilitati, debbono considerarsi muniti della professionalità necessaria allo svolgimento dei servizi in argomento.

4.5 Sicurezza degli operatori di polizia impegnati nella scorta alle competizioni

Nonostante la previsione della partecipazione degli ASA, che contribuiscono in modo significativo ad accrescere la protezione dei concorrenti e la sicurezza della manifestazione, l'attività di scorta alla carovana ciclistica costituisce, comunque, un servizio particolarmente delicato ed impegnativo per tutto il personale impiegato.

Ciò induce a ritenere necessaria una mirata azione di stimolo e di controllo svolta a tutti i livelli sugli operatori impiegati in tali servizi, soprattutto in quelli motomontati, affinché la condotta di guida sia costantemente ispirata a criteri di prudenza e diligenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

I servizi motomontati di scorta alle competizioni ciclistiche, infatti, per il particolare livello di tecnicismo che li connota, richiedono l'impiego di personale opportunamente addestrato all'uso del veicolo ed adeguatamente informato sulle modalità di svolgimento della competizione.

Qualora si verificchino i presupposti, il servizio svolto dagli operatori di polizia deve essere considerato come urgente ai fini delle disposizioni dell'art. 177 CdS, in occasione del quale è sempre necessario l'utilizzo congiunto dei dispositivi supplementari di allarme di cui i veicoli sono dotati. In tali ipotesi tutti gli operatori di polizia stradale impegnati nell'attività di scorta dovranno essere sensibilizzati affinché l'attività posta in essere sia comunque improntata a criteri di massima prudenza, a salvaguardia dell'incolumità propria ed altrui. Dovranno essere, perciò, evitati comportamenti pericolosi, quali, ad esempio, l'attraversamento di intersezioni a velocità non commisurata, il sorpasso in situazioni di limitata visibilità o comunque a velocità non adeguata alle circostanze contingenti o nei tratti di strada ove sia presente pubblico che assiste alla manifestazione.

4.6 Posizione dei veicoli di scorta tecnica

L'art. 8 del Disciplinare fornisce alcune indicazioni di carattere generale relative alla posizione dei veicoli impiegati nella scorta tecnica, prescrivendo che questi devono essere posizionati in modo da garantire la massima visibilità della carovana sportiva, nonché l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento dei concorrenti, ed infine il transito in condizioni di assoluta sicurezza. È prescritto, altresì, quale deve essere nella carovana la distanza minima e quella massima dei veicoli di inizio gara, di fine gara, nonché dei motocicli rispetto alla posizione dei concorrenti.

A fronte di tali indicazioni occorre, inoltre, assumere le eventuali disposizioni che vengono di volta in volta impartite dal capo scorta designato dal responsabile del servizio di scorta, adottate in ragione delle dimensioni della manifestazione, dell'eventuale provvedimento di sospensione temporanea della circolazione e della presenza degli ASA alle intersezioni.

5 EQUIPAGGIAMENTO DEI VEICOLI UTILIZZATI PER LE SCORTE TECNICHE

L'art. 5 del Disciplinare prevede quali siano i dispositivi di equipaggiamento e le attrezzature di cui devono essere dotati i veicoli impiegati nei servizi di scorta tecnica.

5.1 Autoveicoli di inizio gara e di fine gara

Gli autoveicoli di inizio e fine gara devono essere equipaggiati con i seguenti dispositivi ed attrezzature:

- due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione;
- pannelli rettangolari recanti le scritte "INIZIO GARA" e "FINE GARA";
- una bandierina di colore arancione fluorescente;
- un apparecchio radio-ricetrasmittente;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- un telefono cellulare o radiomobile munito di auricolare che consenta di parlare a mani libere;
- un dispositivo bitonale di segnalazione acustica (facoltativo).

5.2 Motocicli

I motocicli devono essere equipaggiati con i seguenti dispositivi ed attrezzature:

- una bandierina di colore arancione fluorescente;
- un apparecchio radio-ricetrasmittente o, in alternativa, un telefono cellulare o radiomobile che consenta di essere utilizzato senza l'uso delle mani;
- un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, salvo che la struttura e le caratteristiche costruttive del veicolo non ne consentano l'installazione (facoltativo);
- un dispositivo bitonale di segnalazione acustica (facoltativo).

5.3 Autoveicolo del direttore di gara

Il veicolo del direttore di gara deve essere equipaggiato con i seguenti dispositivi ed attrezzature:

- un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione posto sul lato sinistro del veicolo;
- un apparecchio radio-ricetrasmittente.

5.4 Dispositivi lampeggianti e acustici

Il Disciplinare prevede che i veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica devono essere muniti di dispositivi lampeggianti a luce gialla o arancione (facoltativo per i motocicli) e che possono essere altresì dotati di dispositivi acustici bitonali.

L'art. 5 del Disciplinare prevede che i dispositivi a luce lampeggiante gialla o arancione suindicati, nonché quelli acustici se presenti, devono essere utilizzati esclusivamente durante lo svolgimento del servizio di scorta tecnica.

Quando i veicoli in argomento sono utilizzati per la normale circolazione su strada e, quindi, al di fuori della manifestazione sportiva, devono rispettare tutte le regole relative ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in generale. Per tale ragione, i dispositivi lampeggianti di cui sopra non possono essere mantenuti sui veicoli quando non usati per il servizio di scorta.

I dispositivi di segnalazione visiva a luce lampeggiante, per espressa previsione dell'art. 5, comma 3, del Disciplinare, devono essere di tipo approvato.

I dispositivi acustici (ove risulti non eccessivamente oneroso), devono essere disattivati già al termine della corsa. Per rispondere a criteri di praticità, i dispositivi in parola dovrebbero essere di tipo amovibile.

I dispositivi acustici bitonali devono emettere un suono diverso per intensità, frequenza e ciclo da quello emesso dai dispositivi in uso sui veicoli che svolgono servizio di emergenza (polizia, antincendio ecc.). Al fine di rispondere ad esigenze di efficienza, funzionalità e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

coerenza di sistema, gli stessi devono essere di tipo omologato. È ragionevole ammettere l'utilizzo di un apparato dotato di due ordinari dispositivi di segnalazione acustica (clacson) di cui sono dotati tutti i veicoli, già di per se omologati, che abbiano però suono diverso tra loro e siano fatti funzionare in modo alternato, creando così l'effetto bitonale, con cicli diversi da quelli in dotazione ai veicoli di emergenza.

I dispositivi di segnalazione visiva a luce lampeggiante devono essere tenuti in funzione durante tutta la durata della scorta, mentre l'uso del dispositivo acustico, per espressa previsione dell'art. 5, comma 3-bis) del Disciplinare, deve essere limitato alle situazioni in cui si renda necessario segnalare il passaggio della carovana ciclistica, ad esempio, quando si attraversa un'intersezione.

6 IMPIEGO DI VEICOLI DI SUPPORTO, DELLA SEGNALETICA E DEI MEZZI DI PROTEZIONE

Con l'introduzione del nuovo art. 7-ter) del Disciplinare è stato regolamentato il numero dei veicoli di supporto alla gara ciclistica in relazione alle dimensioni della manifestazione.

I parametri indicati nel citato articolo devono essere applicati alle manifestazioni che prevedono la partecipazione di un elevato numero di concorrenti, quali sono, ad esempio, le gare di "fondo" o di "gran fondo", e per le quali sia prevista un'ordinanza di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti ai sensi dell'art.7-bis) del Disciplinare, al quale l'art.7-ter) rimanda.

Alla luce di quanto suindicato, il numero minimo dei veicoli di supporto alla manifestazione sportiva può essere riassunto come di seguito.

6.1 Veicoli di soccorso sanitario

- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione fino a 15 minuti: il numero dei veicoli di soccorso è stabilito dai regolamenti sportivi; l'eventuale inosservanza non può essere sanzionata ai sensi dell'art.9, commi 6-ter) e 9 del CdS;
- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti e fino a 500 concorrenti: due ambulanze o veicoli sanitari equiparati alle stesse, di cui uno attrezzato per la rianimazione. A bordo di uno dei veicoli deve esserci almeno un medico;
- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti e con più di 500 concorrenti: tre ambulanze o veicoli sanitari equiparati alle stesse, di cui uno attrezzato per la rianimazione. A bordo di due dei veicoli deve esserci almeno un medico;
- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti e con più di 1000 concorrenti: il numero dei veicoli di soccorso deve essere aumentato rispetto a quelli indicati nel punto precedente nella misura di una unità ogni 2.000 partecipanti oltre i primi 1.000. Un veicolo deve essere attrezzato per la rianimazione. A bordo di due dei veicoli deve esserci almeno un medico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

A mente delle indicazioni dell'art.7-ter, nelle gare a circuito chiuso con chilometraggio limitato, un'ambulanza staziona all'arrivo, mentre nelle gare in linea con percorso lungo, le preminenti ragioni di sicurezza dei partecipanti inducono a ritenere che una delle ambulanze al seguito della gara debba precedere i concorrenti e che in prossimità dell'arrivo deve essere fatta ivi stazionare, staccandosi dalla carovana con tempi e modalità che ne garantiscano la presenza al sopraggiungere dei concorrenti, per intervenire in caso di necessità.

La valutazione della distanza dall'arrivo, alla quale il conducente dell'ambulanza lascia la posizione nella carovana e raggiunge l'area di arrivo, è riservata al prudente apprezzamento del responsabile del servizio di scorta.

In tutte le ipotesi suindicate, qualora i regolamenti sportivi prevedano un numero minore di veicoli di soccorso, devono essere osservate le prescrizioni contenute al riguardo nel Disciplinare, e, in caso di mancanza, il responsabile del servizio di scorta può essere sanzionato ai sensi dell'art.9, commi 6-ter) e 9, CdS. Qualora, invece, il numero indicato dai regolamenti sportivi fosse maggiore, il responsabile del servizio di scorta sarà esente da responsabilità circa l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Disciplinare, fatte salve le eventuali ipotesi sanzionatorie previste dai regolamenti sportivi di esclusiva competenza della FCI.

Inoltre, il comma 10 dell'art.7-ter) del Disciplinare fa salva la possibilità per l'autorità sanitaria di fornire indicazioni e direttive relative al numero dei veicoli di soccorso e dei sanitari presenti nella manifestazione sportiva. Il responsabile del servizio di scorta avrà l'obbligo di adeguarsi solo se il numero indicato fosse maggiore rispetto a quanto previsto nel Disciplinare. Diversamente prevale comunque quanto previsto nel Disciplinare stesso.

6.2 Motostaffettisti

I motostaffettisti svolgono attività di segnalazione e supporto operativo alla corsa a bordo di motocicli di cilindrata non inferiore a 250 cc, ma non possono in alcun modo svolgere attività di regolazione o disciplina del traffico che, invece, spetta ai soggetti in possesso del titolo abilitativo per svolgere servizi di scorta tecnica.

Gli stessi devono avere la speciale tessera rilasciata dalla FCI, che li abilita allo svolgimento della specifica attività, ed essere titolari di patente di guida per la conduzione dei motocicli di cui sopra.

Anche il numero minimo dei motostaffettisti deve essere valutato secondo i medesimi parametri previsti per i mezzi di soccorso, come di seguito indicato:

- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione fino a 15 minuti: il numero dei motostaffettisti è stabilito dai regolamenti sportivi, ma l'eventuale inosservanza non può essere sanzionata ai sensi dell'art. 9, comma 6-ter) e 9, CdS;
- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti e fino a 200 concorrenti: quattro motostaffettisti;
- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti e con più di 200 concorrenti ma meno di 1.000: il numero dei motostaffettisti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

deve esser aumentato rispetto a quelli indicati nel punto precedente nella misura di un motostaffettista ogni 100 concorrenti oltre i primi 200;

- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti e con più di 1000 concorrenti: il numero dei motostaffettisti deve esser aumentato rispetto a quelli indicati nel punto precedente nella misura di un motostaffettista ogni 300 concorrenti oltre i primi 1000 fino ad un massimo di 35 motostaffettisti.

In tutte le ipotesi suindicate, qualora i regolamenti sportivi prevedano un numero minore di motostaffettisti, devono essere osservate le prescrizioni contenute al riguardo nel Disciplinare, e, in caso di mancanza, il responsabile del servizio di scorta può essere sanzionato ai sensi dell'art.9, commi 6-ter) e 9, CdS. Qualora, invece, il numero indicato dai regolamenti sportivi fosse maggiore, il responsabile del servizio di scorta sarà esente da responsabilità circa l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Disciplinare, fatte salve le eventuali ipotesi sanzionatorie previste dai regolamenti sportivi di esclusiva competenza della FCI.

6.3 Segnaletica

Anche la segnaletica da posizionare lungo il percorso di gara diventa obbligatoria solo per le competizioni di cui all'art.7-bis) del Disciplinare, che prevedono la partecipazione di un elevato numero di concorrenti, quali sono, ad esempio, le gare di "fondo" o di "gran fondo", e per le quali sia prevista un'ordinanza di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti.

Per tale ragione, soltanto nelle competizioni per le quali è prevista un'ordinanza di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti, il responsabile del servizio di scorta deve verificare il corretto posizionamento di tutta la segnaletica prevista.

6.4 Mezzi di protezione

Anche per i mezzi di protezione l'art.7-ter) del Disciplinare prevede l'obbligo di installazione di transenne di protezione per il pubblico solo per le competizioni che prevedono la partecipazione di un elevato numero di concorrenti, quali sono, ad esempio, le gare di "fondo" o di "gran fondo", e per le quali sia prevista un'ordinanza di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti di cui all'art.7-bis) del Disciplinare.

In tali casi, l'installazione delle transenne deve essere regolata nel seguente modo:

- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione fino a 15 minuti: l'installazione delle transenne è stabilita dai regolamenti sportivi, ma l'eventuale inosservanza non può essere sanzionata ai sensi dell'art. 9, comma 6-ter) e 9, CdS;
- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti e fino a 200 concorrenti: le transenne devono essere installate per un'estensione di almeno 50 metri prima dell'arrivo e 25 metri dopo l'arrivo⁽¹⁰⁾;

⁽¹⁰⁾ Nelle ipotesi suindicate, in cui il Disciplinare determina in modo esatto l'estensione della protezione con transenne, qualora i regolamenti sportivi prevedessero, invece, l'installazione di transenne con estensione minore, deve considerarsi prevalente la previsione del Disciplinare, ed in caso di mancanza il responsabile



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti con più di 200 concorrenti: l'estensione dell'area cui devono essere installate le transenne è stabilito dai regolamenti della FCI⁽¹⁾;
- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti con più di 200 concorrenti e arrivo in salita: salvo sia diversamente previsto dai provvedimenti di autorizzazione e dalle ordinanze locali, l'estensione dell'area su cui devono essere installate le transenne può essere ridotto al minimo indispensabile a discrezione del responsabile della scorta tecnica.

7 ATTREZZATURE ED EQUIPAGGIAMENTI IN USO AL PERSONALE IN SERVIZIO DI SCORTA TECNICA

L'art. 6, comma 1, del Disciplinare, recante disposizioni sulle attrezzature e sugli equipaggiamenti in uso al personale in servizio di scorta tecnica, è stato modificato per prevedere un alleggerimento delle dotazioni. In particolare, atteso che le gare ciclistiche non si svolgono nelle ore notturne, è previsto che una lampada a luce rossa fissa e una lampada a luce gialla intermittente siano obbligatorie solo se nel percorso vi sono gallerie.

Con la modifica dell'art.6, comma 1, lett. d), del Disciplinare, è stato previsto che la pettorina in dotazione agli addetti ai servizi di scorta tecnica possa essere solo di colore giallo⁽¹²⁾ perché offre una maggiore visibilità rispetto al colore bianco o grigio come previsto, invece, in precedenza.

Si deve trattare, ovviamente, di dispositivi ad "alta visibilità" che devono avere anche delle strisce riflettenti.

L'art.6, comma 1, lettera b), del Disciplinare è stato modificato prevedendo che la bandierina di cui devono essere dotati i soggetti, che svolgono servizio di scorta tecnica, abbia dimensioni minime di almeno cm 60x40, minore delle misure precedenti (cm 80x60) che la rendevano poco maneggevole.

8 ATTREZZATURE ED EQUIPAGGIAMENTI IN USO AL PERSONALE ADIBITO AI SERVIZI DI SEGNALEGGIAMENTO AGGIUNTIVO

L'art.6-bis) del Disciplinare è stato integrato prevedendo anche per gli ASA che:

- il telefono cellulare o l'apparato radiomobile, di cui devono essere dotati per comunicare con i responsabili dell'organizzazione della corsa, con il responsabile del

del servizio di scorta può essere sanzionato ai sensi dell'art. 9, comma 6-ter) e 9, CdS. Qualora, invece, l'estensione prevista dai regolamenti sportivi fosse maggiore di quella del Disciplinare, il responsabile del servizio di scorta ne potrà rispondere soltanto di fronte alla giustizia sportiva.

(¹¹) In questo caso, essendo richiamati dal Disciplinare i regolamenti sportivi, la violazione delle regole previste dalle norme della FCI in materia di protezione con transenne determina violazione dell'art.9 CdS e l'applicazione, in capo al responsabile della scorta, delle sanzioni di cui all'art.9, comma 6-ter) e 9, CdS.

(¹²) La modifica, ai sensi dell'art.13, comma 3-quater), del Disciplinare entra in vigore il 1° gennaio 2020. Sino a quella data si potranno continuare ad utilizzare pettorine di colore bianco ovvero grigio argento a luce riflessa bianca.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

servizio di scorta o con il capo scorta, sia munito di auricolare che consenta di parlare a mani libere e di rispondere in ogni condizione di attività;

- la pettorina utilizzata sia di colore giallo⁽¹³⁾; come si è detto per le scorte tecniche, questo colore offre, infatti, un migliore impatto in termini di visibilità, ed anche in questo caso, si deve trattare, ovviamente, di dispositivi ad "alta visibilità" che devono avere anche delle strisce riflettenti.

9 ATTIVITÀ DEGLI ADDETTI ALLE SEGNALEZIONI AGGIUNTIVE

9.1 Impiego del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva

Per le competizioni che prevedono la partecipazione di un elevato numero di concorrenti, quali sono, ad esempio, le gare di "fondo" o di "gran fondo", e per le quali sia prevista un'ordinanza di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti, deve essere previsto l'impiego degli ASA. Questi soggetti devono presidiare le intersezioni o i punti sensibili del percorso ed hanno la funzione di segnalare il passaggio della competizione sportiva, impedendo ad altri utenti della strada il transito all'interno del percorso di gara durante lo svolgimento della stessa e nel lasso di tempo compreso nella sospensione temporanea della circolazione, così come disposto con apposita ordinanza.

Oltre a quanto indicato, l'impiego degli ASA è, altresì, definito in relazione alla durata del provvedimento di sospensione della circolazione ed in relazione al numero dei partecipanti, come di seguito indicato:

- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione fino a 15 minuti: l'impiego degli ASA non è previsto dal Disciplinare. Qualora, invece, fosse previsto dai regolamenti sportivi, l'eventuale inosservanza non può essere sanzionata ai sensi dell'art. 9, commi 6-ter) e 9, CdS;
- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti ma inferiore a 30: in base ad una valutazione discrezionale del responsabile del servizio di scorta, gli ASA devono presidiare solo le intersezioni o i punti sensibili ritenuti pericolosi dallo stesso;
- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 30 minuti: gli ASA devono presidiare tutte le intersezioni o i punti sensibili del percorso, senza che il responsabile del servizio di scorta possa operare valutazioni discrezionali;
- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti e con oltre 1.000 concorrenti: gli ASA devono presidiare tutte le intersezioni con strade ove i conducenti non siano gravati da obblighi di precedenza, quelle regolate da semafori ed i punti sensibili del percorso. Il responsabile del servizio di scorta può discrezionalmente valutare di non collocare ASA alle sole intersezioni con

⁽¹³⁾ La modifica, ai sensi dell'art. 13, comma 3-quater), del Disciplinare, entra in vigore il 1° gennaio 2020. Sino a quella data si potranno continuare ad utilizzare pettorine di colore bianco ovvero grigio argento a luce riflessa bianca.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

strade private o di ridotta importanza nelle quali i conducenti di veicoli abbiano obbligo di precedenza rispetto ai veicoli in circolazione sulla strada percorsa dalla gara;

- manifestazione con provvedimento di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti ma con numero di partecipanti fino a 200: l'impiego degli ASA può considerarsi facoltativo.

L'art.7-bis), comma 3, del Disciplinare fornisce i criteri per considerare tali i cosiddetti "punti sensibili" cui si è fatto cenno: tali criteri forniscono delle indicazioni di carattere generale, e pertanto, le opportune valutazioni rientrano in ogni caso nella competenza del responsabile del servizio di scorta.

Gli ASA devono posizionarsi in modo da essere ben visibili per gli utenti della strada e devono presidiare il punto loro assegnato dal responsabile del servizio di scorta, per tutto il tempo in cui è sospesa la circolazione, e comunque da 15 minuti precedenti il passaggio dell'autoveicolo di inizio gara e per i 10 minuti successivi al passaggio dell'autoveicolo di fine gara.

Per le manifestazioni che prevedono la partecipazione di oltre 3.000 concorrenti o che impegnino un percorso di gara per più di 6 ore, si richiama quanto già indicato nel paragrafo 4.2 sugli obblighi degli ASA i quali, dopo il passaggio del veicolo di fine gara, hanno l'obbligo di continuare a presidiare le intersezioni sino al passaggio del veicolo di "FINE MANIFESTAZIONE", ma con funzioni di mera assistenza ai concorrenti già fuori gara e di segnalazione della loro presenza sul percorso agli utenti della strada che sopraggiungono o vi si immettono, senza, tuttavia, avere alcun potere autoritativo.

9.2 Obblighi del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva

Oltre ai doveri indicati nel paragrafo precedente, l'art. 12-bis) del Disciplinare prevede una serie di obblighi per gli ASA nell'esecuzione della loro attività di segnalazione, in particolare devono:

- essere in grado di comunicare sempre con il responsabile della scorta;
- comunicare l'inizio e il termine del presidio al responsabile della scorta;
- concordare con il responsabile del servizio di scorta le modalità con le quali procedere alla segnalazione della sospensione temporanea della circolazione;
- essere in grado di esibire la documentazione relativa alla competizione ed alla sospensione temporanea della circolazione;
- devono indossare la pettorina di colore giallo.

10 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SCORTA TECNICA

Secondo le previsioni dell'art.1, comma 3-ter), del Disciplinare, il Direttore di organizzazione o il Direttore di Corsa, ovvero analoga figura certificata dalla FCI per gli EPS riconosciuti dal CONI, può svolgere l'attività di responsabile del servizio di scorta, anche senza essere in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

possesto dell'attestato di abilitazione per il servizio di scorta rilasciato dal Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale.

Gli EPS, per individuare la figura del responsabile del servizio di scorta, possono utilizzare figure "analoghe" a quelle del Direttore di organizzazione o del Direttore di corsa proprie della FCI, ma, come detto, è necessario che abbiano un'adeguata certificazione che può essere rilasciata solo dalla FCI. Per effetto di questa disposizione, anche gli EPS dovranno abilitare i soggetti che svolgono funzioni analoghe ai direttori di corsa, con modalità disciplinate dalla FCI che, a sua volta, conformemente alla funzione riconosciuta dal CONI, assume compiti di riferimento nell'attività formativa.

L'art.1, comma 3-ter), del Disciplinare entrerà in vigore in data 1° gennaio 2020 per espressa indicazione dell'art.13, comma 3-bis), dello stesso Disciplinare. Fino alla data di entrata in vigore di questa disposizione, le funzioni ivi previste potranno essere esercitate dal personale degli EPS riconosciuti dal CONI che svolgono funzioni equipollenti al direttore di corsa.

Il responsabile del servizio di scorta non ha compiti diretti di regolazione del traffico, ma svolge funzioni di coordinamento per il corretto e sicuro svolgimento della competizione. Le funzioni tecniche operative di regolazione del traffico e di coordinamento del personale di scorta tecnica sono svolte dal "capo scorta", nominato prima dell'inizio della manifestazione dal Direttore di corsa (responsabile del servizio di scorta). Il capo scorta deve essere munito dell'abilitazione ai servizi di scorta rilasciata da un Compartimento di Polizia Stradale.

L'art.10 del Disciplinare definisce in modo chiaro le responsabilità ed i compiti di ciascuno, evitando confusione di ruoli tra il responsabile del servizio di scorta ed il responsabile operativo della scorta (definito, per distinguerlo dal primo, come "capo scorta").

Le responsabilità attribuite al Direttore di corsa vanno lette in relazione a quanto previsto in altre parti del Disciplinare. Infatti, egli ha specifici obblighi relativi, ad esempio, alla collocazione delle transenne, al numero delle motostaffette, al servizio di assistenza sanitaria di cui all'art.7-ter, al posizionamento degli ASA di cui all'art.7-bis, alla verifica dei dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione dei veicoli di scorta, alla presenza delle autorizzazioni di cui all'art. 11 del Disciplinare, ecc.

In considerazione di tali attribuzioni e per evitare inefficaci sovrapposizioni o interferenze tra le rispettive sfere di competenza, il Direttore di corsa assume anche il ruolo di responsabile della scorta tecnica

Per consentire al capo scorta l'esercizio delle sue funzioni di coordinamento operativo, l'art.10, comma 2-quater), del Disciplinare prevede che il responsabile della scorta tecnica, con adeguato anticipo rispetto all'inizio della gara, deve rendere disponibile o consegnare al capo scorta copia dell'autorizzazione allo svolgimento, delle ordinanze di sospensione della circolare di cui all'art.9 del CdS, ed ogni altro documento utile.

La suindicata documentazione deve essere consegnata al capo scorta in tempo utile per la sua lettura e per fornire le indicazioni operative di sua competenza, attesa la necessità che quest'ultimo abbia un adeguato patrimonio di conoscenza delle prescrizioni tecniche imposte, al cui rispetto soggiace insieme al responsabile del servizio di scorta.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Nelle competizioni che prevedono più percorsi di diversa estensione, per ognuno dei percorsi dovrà essere designato un Direttore di corsa o analoga figura per gli EPS riconosciuti dal CONI, che avrà la responsabilità del rispetto delle regole sportive nello svolgimento della gara limitatamente al percorso di gara a lui assegnato. Tale figura non deve essere confusa con quella del responsabile del servizio di scorta che in ciascuna manifestazione, anche in quelle che prevedono più percorsi di gara, può essere soltanto uno. Da ciò ne discende che per l'esecuzione del servizio di scorta, gli altri Direttori di corsa non avranno le funzioni e i poteri del responsabile del servizio di scorta, ma dovranno limitarsi a sovrintendere a che tutte le determinazioni assunte da quest'ultimo siano messe in pratica.

Durante il servizio di scorta, il responsabile del servizio dovrà recare al seguito la certificazione rilasciata dalla FCI che lo abilita allo svolgimento dell'attività. Fino al 31 dicembre 2019 il personale degli EPS, durante il servizio di scorta, dovrà recare al seguito la certificazione rilasciata dall'Ente di appartenenza che attesti lo svolgimento di funzioni equipollenti a quelle del direttore di corsa. La documentazione potrà essere richiesta dagli organi di polizia stradale in sede di controllo, ma la mancanza non sarà oggetto di sanzione ma solo di eventuale richiesta di esibizione ai sensi dell'art.180, comma 8, CdS. Resta ferma l'applicazione della sanzione di cui all'art.9, commi 6-ter) e comma 9, CdS in caso di mancanza assoluta della certificazione rilasciata dalla FCI.

11 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SCORTA TECNICA

L'art. 12 del Disciplinare regola le modalità con le quali deve essere eseguita la scorta tecnica. In particolare, sono descritti gli accorgimenti da adottare allorché, durante l'esecuzione della scorta, si presentino specifiche situazioni quali ad esempio:

- strade a doppio senso con veicoli che sopraggiungono dal senso opposto;
- presenza di neve, ghiaccio o scarsa visibilità per qualsiasi causa.

Prevede, altresì, specifici obblighi, quali ad esempio:

- indossare i giubbetti rifrangenti;
- informare gli altri utenti della strada dell'imminente arrivo della carovana ciclistica;
- eseguire segnalazioni luminose in galleria.

Inoltre, l'art. 12 citato, con il comma 5, disciplina le modalità di esecuzione delle segnalazioni che servono a rendere attuale la sospensione della circolazione, attraverso l'uso della paletta di cui deve essere dotato il personale di scorta tecnica e, con il successivo comma 6, disciplina le modalità di utilizzo della paletta stessa, precisandone in modo più specifico le regole e consentendone l'impiego all'interno dell'ambito spaziale individuato dall'ordinanza di sospensione del traffico⁽¹⁴⁾. Con questa previsione, il personale che svolge il servizio di scorta tecnica, avendo la possibilità di operare all'interno dell'ambito spaziale individuato dall'ordinanza di sospensione, avrà minori difficoltà operative nell'esercizio del servizio di scorta, potendo valutare di volta in volta quali siano le condizioni migliori per effettuare le

⁽¹⁴⁾ Nella precedente formulazione, l'art. 12 limitava l'uso della paletta all'interno di spazi ben definiti, rendendo, spesso, molto difficoltoso provvedere a segnalazioni realmente efficaci ai fini della sicurezza del transito della carovana ciclistica.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

segnalazioni necessarie al fine di evitare ogni possibile pericolo conseguente al passaggio della carovana ciclistica.

La previsione, peraltro, è in linea con la nuova disposizione che consente di usare segnalazioni acustiche bitonali che, per essere efficaci, devono essere sempre associate alle indicazioni fornite dal personale di scorta attraverso la paletta di segnalazione e che non hanno limitazioni territoriali di utilizzo all'interno del percorso di gara.

L'art.11 del Disciplinare è stato rimodulato allo scopo di definire il nuovo assetto delle funzioni e dei poteri attribuiti alla figura del responsabile del servizio di scorta, il quale non potrà consentire l'inizio o la prosecuzione della gara senza aver verificato che:

- i dispositivi e le attrezzature sui veicoli siano presenti e funzionanti;
- siano state rilasciate le autorizzazioni per lo svolgimento della gara;
- i sistemi di comunicazione degli addetti alla scorta siano efficienti;
- sia resa operativa la copertura assicurativa obbligatoria;
- sia presente un adeguato numero di addetti ai servizi di scorta tecnica e di ASA.

Durante lo svolgimento della gara, qualora venissero a mancare le condizioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio di scorta tecnica, il responsabile del servizio stesso, dopo aver informato i concorrenti ed aver acquisito il loro consenso, manifestato all'organizzatore della competizione sportiva, potrà evitare di interrompere la corsa; tuttavia, in tal caso, i compiti di scorta dovranno essere limitati alla segnalazione della presenza dei concorrenti sulla strada, i quali, a loro volta, dovranno procedere nel pieno rispetto delle norme del CdS, interrompendo qualsiasi attività competitiva.

12. ABROGAZIONI

La presente circolare abroga e sostituisce tutte le circolari e le disposizioni emanate in materia il cui contenuto è in contrasto con le disposizioni previste nella presente. In particolare, sono abrogate le seguenti circolari:

1. n.300/A/24799/116/1 del 09.06.1994;
2. n.300/A/26784/116/1 del 13.10.1997;
3. n.300/A/55805/116/1 del 8.11.1998;
4. n.300/A/1/42588/116/1/1 del 28.04.2003;
5. n.300/A/42588/116/1/1 del 9.05.2003
6. n.300/A/43369/116/1/1 del 16.06.2003
7. n.300/A/43384/116/1 del 17.06.2003;
8. n.300/A/1/33703/116/1/1 del 18.04.2008;
9. n.300/A/1/33730/116/1/1 del 29.05.2008;
10. n.300/A/2429/09/116/1/1 del 25.03.2009;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 11. n.300/A/3021/09/116/1/1 del 1.04.2009;
- 12. n.300/A/6166/11/116/1/1 del 15.07.2011;
- 13. n.300/A/3634/12/116/1/1 del 11.05.2012;
- 14. n.300/A/1366/13/116/1/1 del 18.02.2013;
- 15. n.300/A/8470/14/101/21/2 del 26.11.2014.

Eventuali particolari casistiche presenti sul territorio, nonché notizie in ordine all'applicazione delle presenti indicazioni operative potranno essere partecipate alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato per una migliore, più efficiente e sicura gestione delle competizioni ciclistiche su strada.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo vorranno estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli

f. Gabrielli

GP-LR

[Handwritten signature]

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO INTERDIRIGENZIALE**

27 novembre 2002

(G.U. n. 29 del 5.2.2003)

Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SERVIZI INFORMATIVI E STATISTICI
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

- Visto** l'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ove è previsto che nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche che si svolgono sulle strade può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, del codice della strada, ovvero, in loro vece, o in loro ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;
- Visti** gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Atteso** che nello stesso art. 9, comma 6-bis, è data facoltà agli organi di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, richiesti del servizio di scorta, di autorizzare gli organizzatori della competizione ciclistica di avvalersi, in loro vece o in loro ausilio, della scorta tecnica;
- Considerato** che ai sensi dello stesso art. 9, comma 6-ter (1), i requisiti e le modalità concernenti sia l'abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica, sia le modalità di effettuazione della stessa, nonché l'equipaggiamento dei veicoli adibiti al servizio di scorta, devono essere fissati con apposito disciplinare tecnico;

Determina:

1. È approvato l'allegato disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.
2. Le norme ivi previste verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2002